

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "PASSAGGIO AL BOSCO E.T.S."

Art. 1. L'Associazione

È costituita, ai sensi del Titolo II, Capo II del Codice Civile nonché ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'associazione denominata "PASSAGGIO AL BOSCO" (in breve, l'ASSOCIAZIONE).

L'ASSOCIAZIONE ha natura di Ente del Terzo Settore (E.T.S.) ed è priva di scopo di lucro.

L'ASSOCIAZIONE ha durata illimitata.

L'ASSOCIAZIONE ha sede in via Frusa 37 CDE a Firenze. La sede potrà essere trasferita su delibera dell'Assemblea ordinaria, che potrà altresì stabilire eventuali sedi secondarie.

Art. 2. Scopi statutari e attività dell'Associazione

L'ASSOCIAZIONE si propone l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e di diffusione della cultura.

L'ASSOCIAZIONE si propone altresì interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, in conformità alle prescrizioni del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

In particolare, l'ASSOCIAZIONE si propone di realizzare e promuovere le seguenti attività di interesse generale, in favore degli associati, dei loro famigliari e di terzi:

- i. l'organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, mostre, seminari, corsi di formazione, cineforum, concerti, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e/o privati;
- ii. attività editoriale e di produzione artistica cartacea, informatica, telematica, multimediale, filmica, fotografica, televisiva, illustrativa, anche con l'ausilio delle reti web e tramite la gestione di siti internet, o con la realizzazione di canali radio e televisivi;
- iii. partecipazione, organizzazione e gestione di interscambi e di gemellaggi con enti accademici, organizzazioni culturali, scientifiche e artistiche analoghe, nazionali e internazionali, governative e non governative;
- iv. ricerche ed indagini di interesse sociale e/o culturale, in ambito umanistico, artistico, storico o scientifico, svolte autonomamente o in collaborazione con altre associazioni, fondazioni, enti accademici e altri enti, anche tramite l'istituzione di gruppi di studio;
- v. promozione della cultura, dell'arte, delle scienze attraverso l'attivazione e/o la gestione, anche in convenzione con altre istituzioni pubbliche e private – di biblioteche, mediateche, ludoteche, mostre, musei, circoli e fruizione di attività musicali e teatrali;



- vi. promozione di autori, poeti, artisti, ricercatori, studiosi, sia amatoriali sia professionali, affermati o emergenti, anche tramite l'indizione di concorsi e il conferimento di premi;
- vii. tutela, promozione e valorizzazione delle cose e dei luoghi di interesse artistico, scientifico, storico e culturale;

Le attività dell'ASSOCIAZIONE sono ispirate ai supremi principi di eguaglianza, dignità sociale e pari opportunità, nel rispetto dei diritti inviolabili della persona.

Per l'attuazione dei propri scopi, l'ASSOCIAZIONE potrà ingaggiare personale specializzato estraneo all'ASSOCIAZIONE.

Art. 3. Atti strumentali al perseguimento degli scopi sociali

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione potrà avvalersi di ogni strumento utile, in particolare: **(i)** dell'adesione a Enti, Federazioni e Associazioni a carattere nazionale, aventi scopi analoghi e connessi ai propri, le cui finalità solidaristiche e di utilità sociale sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, mantenendo la propria autonomia, nel rispetto delle finalità e dello statuto dell'Ente a cui aderisce; **(ii)** della stipula di convenzioni con Enti pubblici e privati, per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni.

Inoltre, potranno essere adottate, su delibera dell'Assemblea ordinaria dei Soci, le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica.

Art. 4. Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'ASSOCIAZIONE è indivisibile ed è costituito: **(i)** dei beni mobiliari e immobiliari di proprietà; **(ii)** dalle quote associative, dai contributi, ordinari e straordinari, corrisposti dagli associati; **(iii)** dalle erogazioni liberali, dai lasciti e donazioni, dalle raccolte di fondi, dagli eventuali contributi di Enti Pubblici e Privati; **(iii)** da eventuali fondi di riserva.

Il patrimonio dell'ASSOCIAZIONE è impiegato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche e solidaristiche.

E' esplicitamente vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, collaboratori, amministratori, anche in caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

I Soci non possono chiedere nel corso della vita dell'ASSOCIAZIONE la divisione delle risorse comuni.

L'ASSOCIAZIONE potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie e utili alla realizzazione di



Art. 5. Marginalità, accessorietà e strumentalità delle eventuali attività commerciali

L'ASSOCIAZIONE deve considerarsi ai fini fiscali ente non commerciale (art. 73, comma 1, lett. c), e art. 148, T.U.I.R.).

L'ASSOCIAZIONE potrà, in via accessoria e strumentale, in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. Gli eventuali ricavi, rendite, proventi e le entrate comunque denominate realizzati fanno parte del patrimonio dell'ASSOCIAZIONE e, come tali, sono destinati all'esclusivo perseguimento degli scopi sociali e al finanziamento delle attività statutariamente previste.

Art. 6. I Soci

I Soci dell'ASSOCIAZIONE si distinguono in:

- **Soci Fondatori:** coloro i quali hanno partecipato all'atto costitutivo e che ne hanno favorito la prima organizzazione;
- **Soci Ordinari:** coloro i quali, su richiesta personale, successivamente all'atto di costituzione, sono ammessi a partecipare attivamente e pienamente alla vita associativa, accettando senza riserve il presente Statuto;
- **Soci Onorari:** persone, enti o istituzioni pubblici e privati che abbiano contribuito in maniera significativa, con la loro opera e/o con il sostegno morale e/o economico, alla costituzione e/o allo sviluppo dell'ASSOCIAZIONE; ovvero, persone, enti ed istituzioni pubblici e privati che, distinguendosi per particolari meriti acquisiti in campo culturale, artistico, scientifico o sociale, abbiano contribuito a promuovere i fini dell'ASSOCIAZIONE. I Soci Onorari sono invitati dal Consiglio Direttivo a far parte dell'ASSOCIAZIONE.

Possono chiedere di essere ammessi come Soci ordinari sia le persone fisiche, sia gli Enti e le Associazioni.

Gli Enti del Terzo Settore e gli enti senza scopo di lucro possono essere ammessi come Soci ordinari a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

La domanda è corredata dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle eventuali ulteriori deliberazioni degli organi sociali.

La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato, e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi il rigetto entro i successivi trenta giorni con provvedimento motivato.



interessato può presentare nei sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione motivata apposito reclamo, sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea ordinaria.

La presentazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere, anche immediatamente, dietro versamento della quota associativa, la tessera associativa, con la quale il richiedente acquista ad ogni effetto la qualifica di Socio per un intero anno sociale. Non sono ammessi soci temporanei.

Il numero dei Soci è illimitato. L'appartenenza all'ASSOCIAZIONE ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi organi sociali e al mantenimento di un comportamento corretto sia nelle relazioni interne, che in quelle esterne. I Soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale e degli eventuali contributi, ordinari e straordinari, annuali o periodici, necessari per la realizzazione delle attività organizzate e per l'eventuale integrazione della cassa sociale.

I Soci hanno diritto a partecipare alle attività promosse dall'ASSOCIAZIONE e ad accedere ai relativi locali.

Riuniti in Assemblea, i Soci partecipano all'impulso e alla direzione dell'attività sociale.

I Soci esercitano il controllo sull'attività sociale e sull'operato degli amministratori mediante l'accesso alle deliberazioni degli organi sociali, dei bilanci e dei rendiconti.

Tutti i Soci possono essere eletti nelle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione. L'eleggibilità agli organi amministrativi dell'ASSOCIAZIONE è libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell'Assemblea dei Soci.

Ai Soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

L'ASSOCIAZIONE si doterà di opportuno regolamento uniforme per quanto riguarda le modalità associative, il diritto di voto e i criteri di ammissione a Socio.

Art. 7. Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde per: **(i)** decesso; **(ii)** dimissioni volontarie; **(iii)** mancato rinnovo dell'adesione annuale; **(iii)** morosità, per oltre due mesi, nel pagamento della quota associativa annuale; **(iv)** radiazione, derivante da un contegno del Socio radicalmente contrastante con lo spirito e con le finalità dell'ASSOCIAZIONE, da comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente, o che fomentino dissidi in seno ad essa, nonché offendano il decoro o l'onore dei singoli soci e degli amministratori, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell'attività sociale, per inottemperanza allo Statuto, dei regolamenti interni e delle altre deliberazioni degli orga



Le ipotesi *sub (i), (ii) e (iii)* rilevano oggettivamente e automaticamente. Il Socio inadempiente può sanare la propria posizione, presentando la domanda di adesione ovvero versando gli importi per cui è moroso, ed essere riammesso alla pienezza dei propri diritti, in data anteriore alla convocazione della prima Assemblea ordinaria utile successiva.

L'ipotesi *sub (iv)* prevede la previa comunicazione all'interessato di un provvedimento motivato adottato dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Socio radiato può proporre reclamo entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, rivolto all'Assemblea ordinaria, che deciderà in via definitiva a maggioranza. I provvedimenti di radiazione adottati dal Consiglio Direttivo sono in ogni caso ratificati dall'Assemblea ordinaria, alla prima convocazione utile successiva. I Soci radiati in via definitiva dall'Assemblea ordinaria non possono più essere riammessi.

Il Socio che, per qualsiasi causa, cessa di far parte dell'ASSOCIAZIONE, perde ogni diritto al patrimonio sociale ed ai contributi versati.

Art. 8. La quota associativa

L'acquisto della qualifica di Socio avviene mediante il versamento di una quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. I Soci Onorari sono dispensati dal versamento della quota.

La quota associativa non è trasmissibile e non potrà essere considerata una rivalutazione di essa. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili in nessun caso.

Art. 9. Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione: **a)** l'Assemblea dei Soci; **b)** il Consiglio Direttivo; **c)** il Presidente; **d)** il Collegio dei Revisori.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

Art. 10. L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della via associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se assenti e/o dissenzienti.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la discussione sull'attività svolta e per la programmazione delle attività future.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso del giorno, affisso all'albo predisposto presso la sede sociale,



posta elettronica a ciascun Socio, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile. E' altresì prevista l'Assemblea di seconda convocazione, che sarà convocata contestualmente alla prima convocazione e potrà deliberare ad almeno 24 ore di distanza con la maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il loro numero. Almeno un terzo dei Soci può richiedere al Consiglio Direttivo la convocazione dell'Assemblea generale. In caso di inerzia dell'organo amministrativo, la convocazione può essere richiesta e ordinata dal Presidente del Tribunale di competenza.

Art. 11. Competenze dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea ordinaria dei Soci è inderogabilmente competente per: **(i)** nominare e revocare i componenti degli organi sociali; **(ii)** approvare il bilancio consuntivo e, eventualmente, quello preventivo; **(iii)** deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, e promuovere le azioni di responsabilità nei loro confronti; **(iv)** deliberare sulla radiazione dei Soci; **(v)** deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; **(vi)** deliberare lo scioglimento, trasformazione, fusione e scissione dell'ASSOCIAZIONE; **(vii)** deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto alla sua competenza; **(viii)** approvare il regolamento interno di funzionamento dei lavori assembleari.

Può altresì essere convocata l'Assemblea straordinaria dei Soci ogniqualvolta che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario ovvero ogniqualvolta ne faccia richiesta almeno metà dei Soci. L'Assemblea straordinaria ha luogo entro venti giorni dalla richiesta.

Art. 12. Svolgimento dei lavori dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o, in sua assenza, dal Vicepresidente, oppure ancora, in caso di contemporanea loro assenza, da una persona eletta per l'occasione dalla stessa Assemblea. Le funzioni di segretario dell'Assemblea sono svolte dal Segretario dell'ASSOCIAZIONE o, in caso di suo impedimento, da persona nominata dall'Assemblea.

Le deliberazioni adottate sono riportate su apposito libro dei verbali. I verbali dell'Assemblea sono redatti dal segretario e sottoscritti dal presidente e dal segretario stesso. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori.

Ciascun socio ha diritto a un voto. Hanno diritto di voto in Assemblea i Soci che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e che siano in regola, per l'anno sociale in corso, con il versamento della quota associativa. I soci minorenni, all'Assemblea, esprimono unicamente parere consultivo. Gli Enti



partecipano all'Assemblea per mezzo del legale rappresentante, che esprime un voto. I Soci possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, inoltre possono esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Socio che partecipa e vota. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri associati mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Non sono ammesse più di tre deleghe allo stesso associato. Le deleghe non potranno essere rilasciate a consiglieri e revisori. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Art. 13. Il Consiglio Direttivo

L'ASSOCIAZIONE è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di tre membri, tra i quali sono scelti un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario.

La prima nomina è stabilita dai soci fondatori nell'atto costitutivo. Le successive nomine sono deliberate dall'Assemblea ordinaria dei Soci, che può altresì innalzare il numero di consiglieri, in numero dispari, fino ad un massimo di cinque.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Art. 14. Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo provvede: **(i)** alla convocazione dell'Assemblea dei Soci, in seduta ordinaria o straordinaria, nonché alla stesura degli atti da sottoporre all'esame e alla deliberazione dell'Assemblea dei Soci; **(ii)** all'esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea; **(iii)** alla redazione dei programmi di attività sociale, sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; **(iv)** alla predisposizione del progetto di bilancio, da sottoporre alla delibera dell'Assemblea; **(v)** alla deliberazione circa la quota associativa annuale; **(vi)** a rappresentare le istanze dei Soci, in ogni sede; **(vii)** a vagliare le domande di ammissione di nuovi soci; **(viii)** a vagliare i casi della perdita della qualità di socio, nonché ad assumere i provvedimenti disciplinari e di radiazione dei Soci; **(x)** a redigere ogni eventuale regolamento interno.

Art. 15. Svolgimento dei lavori del Consiglio Direttivo

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice; in caso di parità, prevale

voto di chi presiede. Le deliberazioni sono trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno e ogniquale volta ve ne sia la necessità, su impulso del Presidente oppure per richiesta di almeno due membri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate con un preavviso di almeno tre giorni; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma. L'avviso di convocazione indica gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 16. Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente è il legale rappresentante dell'ASSOCIAZIONE. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica quattro anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente assume nell'interesse dell'ASSOCIAZIONE tutti i provvedimenti, ancorchè, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d'urgenza, e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della gestione ordinaria dell'ASSOCIAZIONE. Il Consiglio Direttivo può delegargli ogni altro potere, anche di straordinaria amministrazione.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Ad egli spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi, e può aprire e gestire, anche a firma singola, conti correnti.

Art. 17. Il Collegio dei Revisori

La gestione dell'ASSOCIAZIONE è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri, eletti ogni tre anni tra soci e/o non soci, dall'Assemblea dei soci. I Revisori sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, verifica e controlla l'operato del Consiglio Direttivo, svolge il controllo sull'operato dell'ASSOCIAZIONE per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I

relativi controlli sono trascritti su apposito verbale.

Il Collegio dei Revisori può altresì indirizzare al Presidente e ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto.

I Revisori accertano la regolarità della contabilità sociale, redigono una relazione annuale sull'attività associativa e sul relativo controllo di conformità, possono verificare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Art. 18. Esercizio finanziario e bilancio dell'Associazione

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Con decorrenza 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo deve redigere un progetto di bilancio. Il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'ASSOCIAZIONE, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione.

Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reimpiegati nelle attività statutariamente previste.

Art. 19. Tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali

Il Tesoriere, scelto tra i membri del Consiglio Direttivo, cura la tenuta delle scritture contabili e la predisposizione del bilancio d'esercizio.

Il Segretario cura la tenuta di tutti gli altri libri sociali prescritti per legge, tra cui: il libro degli associati; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci; il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; il registro dei volontari.

Art. 20. Modifiche allo Statuto dell'Associazione

Il presente statuto potrà essere modificato su deliberazione dell'Assemblea dei soci con maggioranza dei tre quarti dei soci, in prima e seconda convocazione, su proposta del Consiglio Direttivo o della maggioranza dei soci. Non potranno tuttavia essere modificati gli scopi dell'ASSOCIAZIONE.

Art. 21. Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE può essere deliberato dalla maggioranza dei tre quarti dei Soci, convocati in Assemblea straordinaria.

Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei Soci,

viene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.

In caso di scioglimento, l'Assemblea delibera altresì: **(i)** la nomina del liquidatore; **(ii)** la devoluzione del patrimonio residuo, una volta estinte le obbligazioni in essere, ad altri Enti del Terzo Settore o, in ogni caso, per finalità di utilità generale, in conformità alle previsioni di legge.

Art. 22. I volontari

Nell'esercizio delle attività sociali l'ASSOCIAZIONE si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Il volontario è un aderente che, per libera scelta, mette a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze per realizzare le iniziative promosse dall'ASSOCIAZIONE nell'interesse generale, in via personale, spontanea e gratuita, senza fine di lucro neanche indiretto, per soli fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non è in alcun modo retribuita, neppure dal beneficiario. Al volontario sono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate al fine dello svolgimento dell'attività prestata.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, e comunque con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'ASSOCIAZIONE.

I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro tenuto dall'ASSOCIAZIONE.

E' diritto del volontario essere assicurato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità verso terzi.

Art. 23. Prestazioni di lavoro

Al fine del perseguimento degli scopi sociali, l'ASSOCIAZIONE potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento dei volontari o al cinque per cento del numero di associati.

Art. 23. Disposizioni finali

23.1. Le controversie relative all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente statuto che formino oggetto di contenzioso tra i Soci e tra I Soci e gli organi sociali sono devolute in via

clusiva all'Assemblea dei Soci.

23.2. Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa rinvio ai principi e alle norme del Codice civile relative alle associazioni, nonché alle altre norme di legge speciali relative agli Enti del Terzo Settore.

* * *

Letto, confermato e sottoscritto in Firenze li 23 luglio 2022

Presidente: Marco Scatarzi

Vice Presidente: Guido Cabrele

Segretario: Attilio Sodi Russotto

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 27 LUG. 2022 AL
N. 4656/3 ESATTEURO 200,00
IL DIRETTORE

